

## **REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA**

### **Art. 1**

#### *(Funzionamento di FONDIMPRESA)*

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e successive modificazioni e dell'accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil in data 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008 e 18 novembre 2010.

2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIMPRESA, versati all'INPS, sono da questo accreditati in apposito conto corrente bancario intestato a FONDIMPRESA, utilizzabile nel rispetto delle procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le spese di funzionamento e gestione di FONDIMPRESA, coerenti con il bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e addebitate su apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIMPRESA – Spese di funzionamento e gestione", da utilizzare nel rispetto delle procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 2**

#### *(Attività dell'Associazione)*

1. L'attività di FONDIMPRESA ha come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese che vi aderiscono.

2. FONDIMPRESA, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione delle attività formative definite nell'accordo interconfederale 18 gennaio 2002, così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008 e 18 novembre 2010.

a. promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, piani di formazione continua concordati fra le parti sociali, con particolare attenzione per quelli in materia di salute e sicurezza;

b. finanzia, in maniera diretta, attività propedeutiche, studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi, nonché piani formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per l'innovazione delle competenze in determinati settori in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute;

c. svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

2. Infine, al di fuori delle attività finanziate con le risorse di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, sono affidati a FONDIMPRESA compiti inerenti ad attività coerenti con gli scopi istituzionali o che le parti convengono di attribuirle in materia di formazione professionale continua.

**Art. 3**  
*(Direttore Generale)*

1. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Il Direttore Generale:

a. svolge i compiti a lui assegnati dal Consiglio d'Amministrazione in coerenza con il modello organizzativo approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione;

b. coordina l'istruzione dei progetti formativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo criteri definiti dal medesimo Consiglio, per le relative deliberazioni;

c. ha la responsabilità operativa della struttura di FONDIMPRESA e risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione;

d. predispone il bilancio preventivo e consuntivo di FONDIMPRESA da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

e. predispone trimestralmente, e lo presenta al Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

3. E' costituito un Comitato di Direzione, formato dal Direttore Generale, che ne cura il coordinamento, e dai Direttori delle Aree previste dal modello organizzativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, ai quali il Direttore Generale può affidare di volta in volta deleghe operative specifiche.

**Art. 4**  
*(Articolazioni Territoriali)*

1. FONDIMPRESA, così come previsto dal primo comma dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si avvale, per lo svolgimento a livello territoriale delle attività di cui ai successivi commi, degli Organismi Bilaterali Regionali già costituiti che abbiano reso coerenti i loro statuti e regolamenti con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni o, in alternativa, di Organismi paritetici appositamente costituiti a livello regionale. Il Consiglio di Amministrazione, una volta valutata la coerenza degli statuti e dell'organizzazione dei suddetti Organismi con gli scopi ed il funzionamento di FONDIMPRESA, riconosce i medesimi Organismi quali Articolazioni Territoriali.

2. Le Articolazioni Territoriali, riconosciute da FONDIMPRESA, ai sensi del comma precedente, curano, in materia di formazione continua, i rapporti di collaborazione e

coordinamento con le amministrazioni pubbliche, anche al fine di mantenere il raccordo con la programmazione regionale in materia di formazione.

3. Le Articolazioni Territoriali assicurano, con adeguata capacità tecnica e sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA:

a) la promozione dei piani formativi;

b) la verifica dei requisiti di conformità dei piani formativi;

c) il monitoraggio delle attività formative attraverso la raccolta di informazioni, su base informatica e in raccordo con FONDIMPRESA.

4. Fermo restando quanto definito all'articolo 7, comma 5, in tema di controlli, le Articolazioni Territoriali, in caso di conoscenza di attività formative non conformi a quanto previsto dalla legge, devono darne immediata informazione a FONDIMPRESA, che valuta i provvedimenti da assumere.

5. Le Articolazioni Territoriali devono presentare al Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, un bilancio preventivo per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, predisposto secondo i criteri definiti da FONDIMPRESA. Eventuali modifiche al bilancio preventivo approvato devono essere comunicate a FONDIMPRESA e da questo approvate, prima dell'effettuazione delle maggiori spese.

6. Le Articolazioni Territoriali devono presentare, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, un bilancio consuntivo recante le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, di cui al precedente comma 3, il cui importo non può essere superiore a quanto indicato nel bilancio preventivo approvato.

7. Le Articolazioni Territoriali sono tenute a trasmettere periodicamente, al massimo semestralmente, a FONDIMPRESA un rapporto circa le attività svolte, nonché ogni informazione relativa al proprio funzionamento richiesta da FONDIMPRESA.

#### Art. 5

##### *(Consulte nazionali)*

1. Al fine di esaminare gli indirizzi delle politiche formative da attivare anno per anno e verificarne l'attuazione, sono istituite secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione: una Consulta delle Articolazioni Territoriali di cui all'articolo 4 e una Consulta delle Categorie composta da rappresentanti ai quali le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro affidano il compito di sviluppare bilateralmente i rapporti con FONDIMPRESA.

2. Le due Consulte si riuniscono almeno una volta all'anno.

Art. 6  
*(Distribuzione delle risorse)*

1. Alle Articolazioni Territoriali vengono riconosciute risorse finanziarie sulla base delle attività effettivamente svolte, ai sensi del precedente articolo 4, comma 3, e dei relativi costi sostenuti, nell'ambito di un programma di attività, elaborato tenendo conto dell'effettiva adesione delle aziende del territorio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA.

2. Le risorse finanziarie versate dalle imprese e trasferite dall'INPS vengono destinate dal Consiglio d'Amministrazione, sulla base della seguente ripartizione:

a) 70% per il finanziamento delle attività formative concordate secondo le modalità di cui al punto 10, lettera a) dell'accordo interconfederale 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008 e 18 novembre 2010;

b) 26% per il finanziamento di attività formative nell'ambito di piani condivisi aziendali, anche individuali, settoriali o territoriali, anche tenendo conto dei criteri solidaristici tra territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni, e per il finanziamento delle attività di cui al punto 7, lettere a), b) e c), dell'accordo interconfederale 18 gennaio 2002 così come modificato dagli accordi 7 aprile 2006, 26 novembre 2008 e 18 novembre 2010. Il Consiglio di Amministrazione provvede, di anno in anno, alla programmazione delle relative attività, in coerenza con le linee dettate dal Comitato d'Indirizzo strategico dei soci;

c) 4% per la copertura dei costi di amministrazione e funzionamento di FONDIMPRESA e delle Articolazioni Territoriali.

Art. 7  
*(Procedure di finanziamento delle attività formative)*

1. Le Articolazioni Territoriali, una volta compiuta la verifica dei requisiti di conformità dei piani formativi condivisi, di cui all'articolo 2, ne propongono a FONDIMPRESA l'approvazione e il finanziamento con apposito verbale che viene trasmesso altresì al soggetto proponente. In caso di piani che coinvolgano più ambiti regionali, detta verifica viene svolta direttamente da FONDIMPRESA.

2. FONDIMPRESA, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio d'Amministrazione, procede all'assegnazione del finanziamento.

3. I progetti debbono indicare il responsabile del progetto e le eventuali strutture formative cui si intende fare ricorso per la realizzazione.

4. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese sono definite sulla base del principio della redistribuzione delle risorse versate dalle imprese aderenti e trasferite dall'INPS, nonché nel rispetto di criteri che garantiscano pari condizioni d'accesso, massima rapidità e semplicità nonché uniformità su tutto il territorio nazionale.

5. Ferma restando la funzione di verifica amministrativo-contabile, di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, che non può essere ridotta o trasferita, neanche in via transitoria, a FONDIMPRESA, il controllo delle attività finanziate consiste, da parte di FONDIMPRESA e al fine di agevolare il ruolo della pubblica amministrazione, in riscontri della sussistenza di idonee autocertificazioni rese dai beneficiari dei finanziamenti in ordine all'effettivo svolgimento delle attività finanziate, ai relativi costi ed alla presenza degli stessi nelle scritture contabili, nonché di attestazioni confermate, ove previste, rese da revisori contabili o dal Presidente del Collegio sindacale in ordine alla corrispondenza di detti costi alle scritture contabili dell'azienda beneficiaria.

Per quanto riguarda i piani formativi che interessino complessivamente almeno 500 dipendenti, se appartenenti a più imprese, ovvero 300 dipendenti, se appartenenti ad una singola impresa, viene costituito un Comitato di Pilotaggio, composto pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni firmatarie degli stessi piani. FONDIMPRESA acquisisce da detto Comitato le informazioni a supporto dell'avvenuta formazione.

#### Art. 8

##### *(Avvio dell'Associazione)*

1. La fase di avvio di FONDIMPRESA va dall'assegnazione delle risorse di cui all'art. 118, commi 10 e 12, lettera b) della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino allo scadere dell'esercizio finanziario nel corso del quale si concludono le relative attività.

2. Per operare durante questa fase, il Consiglio di Amministrazione redige un piano operativo di attività per l'utilizzo delle risorse assegnate dai Decreti Ministeriali, con l'obiettivo che FONDIMPRESA si dia un'organizzazione adeguata, anche sul territorio, e dotata delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dall'art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti a tale proposito dal Ministero del Lavoro.

#### Art. 9

##### *(Modifiche del regolamento)*

1. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo Strategico dei soci.

2. Le modifiche sono sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.